
COMUNE DI IGLESIAS

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°19 del 31 ottobre 2013)

Articolo 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Iglesias, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n°214 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n°158.

Articolo 2. Istituzione del tributo.

1. Nel comune di Iglesias è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n°201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Articolo 3. Componenti del tributo.

1. Il tributo si articola in due componenti:

- a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 4. Presupposto.

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 6. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 5. Soggetti passivi.

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 6. Locali e aree scoperte soggetti al tributo.

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica o informatica) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Articolo 7. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

1. Utenze domestiche
 - a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, tali circostanze debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione;
 - d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - e) superfici coperte, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 150 centimetri.
2. Utenze non domestiche
 - a) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 2 del presente regolamento;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - c) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - d) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - e) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - f) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

Aree scoperte pertinentenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

Aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 8. Produzione di rifiuti speciali non assimilati.

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Riduzioni
Autocarrozzeria	60%
Autofficine di elettrauto	30%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Carpenterie	35%
Caseifici	20%
Distributori di carburante	50%
Falegnamerie	30%
Galvanotecnici	35%
Gommisti	50%
Lavanderie	70%
Pasticcerie	20%
Rosticcerie	20%
Tipografie, legatorie, serigrafie	50%
Verniciatura	70%

3. Le attività non citate esplicitamente dovranno essere assimilate a quelle più affini per specificità di rifiuti prodotti, sopra elencate.

4. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 settembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

6. I produttori di rifiuti speciali dovranno esibire la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al quello di detassazione.

Articolo 9. Tariffa del tributo.

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 10. Determinazione della base imponibile.

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n°138;
- per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.

2. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs. 507/93 (Tarsu), la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.

3. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tarsu. Rimangono valide le comunicazioni già inviate a tale scopo.

4. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 aprile 1994, n°701.

5. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie calpestabile.

6. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

7. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili,

dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

8. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 11. Istituzioni scolastiche statali.

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n°248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n°31.

Articolo 12. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n°36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del D.L. 201/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma dell'articolo 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Articolo 13. Determinazione delle tariffe del tributo.

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del D.L. 201/2011 o, fino all'anno successivo a quello di emanazione dello stesso, dal D.P.R. 158/1999.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario;
- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

6. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Articolo 14. Piano finanziario.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n°158/99.

Articolo 15. Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Articolo 16. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.

1. Fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del D.L. 201/2011,

la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

3. Il numero dei componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale e le variazioni vengono aggiornate dal 1° giorno del mese successivo alla variazione anagrafica, ferma restando la necessità di denunciare, con le modalità di cui all'articolo 24, i soggetti di cui al comma 2 che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è definito presuntivamente, salvo prova contraria, come di seguito indicato:

Fino a mq. 45	n°1 componente
Da mq 46 a mq 60	n°2 componenti
Da mq. 61 a mq 75	n°3 componenti
Da mq. 76 a mq. 95	n°4 componenti
Da mq. 96 a mq. 130	n°5 componenti
Oltre mq. 130	n°6 componenti

Articolo 17. Obbligazione tributaria.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 24.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 24.

Articolo 18. Mancato svolgimento del servizio.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Articolo 19. Riduzioni tariffarie.

1. Il Comune di Iglesias applica la tariffa TARES in misura agevolata – RIDUZIONE DEL 30% - alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: abitazioni occupate da nuclei familiari con un reddito complessivo del nucleo che non superi i valori riportati dalla Tabella sotto indicata per i redditi riferiti all'anno precedente a quello d'imposta. Per la prima applicazione verranno presi in considerazione i seguenti redditi riferiti all'anno 2012:

Componenti nucleo familiare	ISEE
1	2.000,00
2	2.500,00
3	3.000,00
4	3.500,00
5	4.000,00
6	o più 4.500,00

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 15%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
- anziano collocato in casa di riposo; per un periodo superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, purché l'abitazione non sia locata, riduzione del 30%;
- ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, per un periodo superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, purché l'abitazione non sia locata, riduzione del 30%;
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero; per un periodo superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, purché l'abitazione non sia locata, riduzione del 30%;

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno [successivo a quello]* della richiesta medesima. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

* Abrogato in sede di approvazione del Regolamento con Deliberazione del Consiglio comunale n°19 del 31 ottobre 2013.

Articolo 20. Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- Gli edifici (e relative aree) adibiti ad uffici comunali;
- Gli edifici adibiti a luogo di culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

2. Le riduzioni e le esenzioni devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Le riduzioni e le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 21. Tributo giornaliero.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 5%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'articolo 22.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 22. Componente servizi del tributo.

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 19, la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (articolo 18).
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/92.

Articolo 23. Tributo provinciale.

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'articolo 22.

Articolo 24. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico, e.mail;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte

dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Articolo 25. Riscossione.

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (F24).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 212/2000.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di aprile, giugno, agosto, ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 23.

Articolo 26. Rimborsi e compensazione.

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'articolo 1 della legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 27. Importi minimi.

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'articolo 22 e del tributo provinciale di cui all'articolo 23 è inferiore ad € 12,00 (Euro dodici, 00).

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 28. Funzionario responsabile.

1. A norma dell'articolo 14, comma 36, del D.L.201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 29. Verifiche ed accertamenti.

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente articolo 24, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - 1° degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1, della legge 296/2006, ove nominati;
 - 2° del proprio personale dipendente;
 - 3° di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - 4° Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione del-

la dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Articolo 30. Accertamento con adesione.

1. Ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n°449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Articolo 31. Sanzioni ed interessi.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97;

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale.

Articolo 32. Riscossione coattiva.

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 33. Trattamento dei dati personali.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 34. Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, del regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del D.Lgs. 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento statale, del DPR 27 aprile 1999, n°158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 35. Norme transitorie e finali.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per l'anno 2013 la scadenza e il numero delle rate sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. Ai fini del versamento delle prime rate il comune invia ai contribuenti avvisi di pagamento in acconto, commisurando gli importi a quanto versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate in acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate nell'anno precedente. Per l'ultima rata il Comune invia ai contribuenti avviso di pagamento a conguaglio, al netto degli acconti, in base alle tariffe TARES approvate per l'anno 2013. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n°201, del 2011.

4. Per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 14, comma 44, del D.L. 201/2011, non si procederà all'applicazione di sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento delle prime rate in acconto, purché il pagamento delle stesse avvenga entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1

CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CLASSE 1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
CLASSE 2	Cinematografi e teatri;
CLASSE 3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
CLASSE 4	Distributori carburanti, impianti sportivi, Campeggi;
CLASSE 5	Stabilimenti balneari;
CLASSE 6	Esposizioni, autosaloni;
CLASSE 7	Alberghi con ristorante;
CLASSE 8	Alberghi senza ristorante;
CLASSE 9	Case di cura e riposo;
CLASSE 10	Ospedali;
CLASSE 11	Uffici, agenzie, studi professionali;
CLASSE 12	Banche e istituti di credito;
CLASSE 13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli;
CLASSE 14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
CLASSE 15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato;
CLASSE 16	Banchi di mercato e beni durevoli;
CLASSE 17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
CLASSE 18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
CLASSE 19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
CLASSE 20	Attività industriali con capannoni di produzione;
CLASSE 21	Attività artigianali di produzione beni specifici;
CLASSE 22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
CLASSE 23	Mense, birrerie, amburgherie;
CLASSE 24	Bar, caffè, pasticceria;
CLASSE 25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
CLASSE 26	Plurilicenze alimentari e/o miste;
CLASSE 27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
CLASSE 28	Ipermercati di generi misti;
CLASSE 29	Banchi di mercato generi alimentari;
CLASSE 30	Discoteche, night club